CAMERA DEI DEPUTATI N. 3799

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLA, FRAGALÀ, SIMEONE

Modifica agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in materia di revisione delle sentenze di condanna e dei decreti penali di condanna

Presentata il 3 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Italia è la nazione europea che, in questo ultimo anno, ha ricevuto il maggior numero di condanne da parte della Corte di Strasburgo per la violazione dei diritti dell'uomo.

Il procedimento per adire l'Alta Corte di Strasburgo prevede, come prima cosa, l'esaurimento dei gradi di giudizio interni: ciò vuol dire che soltanto una sentenza passata in giudicato può essere oggetto di una pronuncia da parte dell'organo di giustizia europeo.

Pertanto, nel caso in cui la Corte si pronunciasse nel senso di accogliere il ricorso per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – magari per un'ingiusta limitazione del diritto al contraddittorio – il cittadino italiano si troverebbe nell'assurda situazione di non poter ottenere una revisione della sua sentenza che gli consenta di avere giustizia nel proprio Paese.

Ciò avviene perché l'articolo 630 del codice di procedura penale non prevede fra i casi tassativi di revisione questa ipotesi.

Il giorno 8 aprile 1997, il Parlamento europeo ha approvato la relazione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea, nella quale ribadisce il suo impegno a « tutelare integralmente » tali diritti, attraverso una effettiva ed efficace applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'integrazione dell'istituto della revisione con l'ipotesi di un suo azionamento anche in caso di violazione della Convenzione europea, si muove proprio in questa direzione e tale è l'obiettivo della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 630 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d*-bis) se la Corte europea di Strasburgo ha, con sentenza irrevocabile, accertato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 ».

ART. 2.

1. All'articolo 633 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera *d*-bis), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza della Corte europea di Strasburgo ».

DDL13-3799
Lire 500